



CIVILE [Giurisprudenza](#)

Esecuzione sui beni del fondo patrimoniale: la nozione di debito sorto per scopi estranei ai bisogni della famiglia

📅 4 Gennaio 2024 👤 [Avv. Amilcare Mancusi](#) 🔑 [azione esecutiva](#), [beni immobili](#), [bisogni della famiglia](#), [creditori](#), [debiti contratti](#), [fondo patrimoniale](#), [ipoteca](#)

In tema di esercizio di azione esecutiva riferita a beni immobili conferiti in fondo patrimoniale, i **“bisogni della famiglia”** (l'art. 170 codice civile prevede che *“La esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”*) sono da intendersi non in senso restrittivo, come riferentesi cioè alla necessità di soddisfare l'indispensabile per l'esistenza della famiglia, bensì (analogamente a quanto prima della riforma di cui alla legge n. 151 del 1975, avveniva per i frutti dei beni dotali) nel senso di ricomprendere in detti bisogni anche quelle esigenze volte al pieno mantenimento ed all'armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, **restando escluse solo le esigenze voluttuarie** o caratterizzate da intenti meramente speculativi.

Con particolare riferimento ai **debiti derivanti dall'attività professionale o d'impresa** del coniuge anche se la circostanza che il debito sia sorto nell'ambito dell'impresa o dell'attività professionale non è di per sé idonea ad escludere in termini assoluti che esso sia stato contratto per soddisfare i bisogni della famiglia risponde invero a nozione di comune esperienza

CONSULTA LE AREE TEMATICHE

[AMMINISTRATIVO](#) [Broca](#)
[Circolari e Comunicati](#) [CI](#)
[CONDOMINIO](#)
[CORTE COSTITUZIONALE](#)
[Diritto + Letteratura](#)
[EDILIZIA e URBANISTICA](#)
[ENTI LOCALI e P.A.](#)
[ESECUZIONE FORZATA](#)
[FAMIGLIA e MINORI -](#)
[SUCESSIONI](#)
[Informazione Giuridica](#) [L](#)
[MASSIMARIO](#) [Merito](#)
[Normativa](#) [Procedura ci](#)
[Professione Avvocato](#)
[TASSE e SANZIONI](#)

CANALE YOUTUBE



estraneo ai bisogni della famiglia.

E', pertanto, necessario l'accertamento da parte del giudice del merito della relazione sussistente tra il fatto generatore del debito e i bisogni della famiglia in senso ampio intesi avuto riguardo alle specifiche circostanze del caso concreto.

E' quanto ha stabilito la **Corte di cassazione, Sezione 3 Civile, con l'ordinanza del 28 dicembre 2023, n. 36274**, mediante la quale ha accolto il ricorso e cassato con rinvio per nuovo esame la decisione resa dalla Corte di Appello di Venezia con la sentenza n. 2257 del 2020.

La vicenda

I coniugi Simona e Pompeo convennero in giudizio davanti al Tribunale di Venezia gli istituti di credito Banca di Credito Cooperativo Alpha soc. coop. in amministrazione straordinaria, Banca Beta SpA, chiedendo la cancellazione delle ipoteche dalle medesime iscritte su beni di loro proprietà conferiti con due distinti atti in **fondo patrimoniale**.

Dedussero a sostegno della domanda la loro qualità di fideiussori della società Gamma s.a.s., dichiarata fallita unitamente alla sua socia accomandataria e che le banche creditrici avevano ottenuto diversi decreti ingiuntivi sui beni di loro proprietà.

Dedussero la non assoggettabilità all'azione esecutiva per effetto della costituzione del fondo patrimoniale e la consapevolezza, da parte dei creditori, dell'**estraneità delle obbligazioni contratte ai bisogni della famiglia**.

Nel contraddittorio con le banche convenute il Tribunale di Venezia, disposta prova orale e per interpello, rigettò la domanda condannando gli attori alle spese del grado.

A seguito di appello interposto dai coniugi Simona e Pompeo, la **Corte d'Appello di Venezia**, con la sentenza n. 2257 del 2020, ha rigettato l'appello.

Avverso la sentenza d'appello i coniugi Simona e Pompeo hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di **due motivi**.

I motivi di ricorso

00:00

04:26

Pagamento assegno



FAI UNA RICERCA

Cerca



c.p.c., lamentando che l'impugnata sentenza non si sia fatta carico della doverosa indagine in ordine al rapporto intercorrente tra l'obbligazione e la nozione di “**bisogni della famiglia**”, ed abbia omesso di verificare se nel caso di specie sussistesse o meno tra le due un rapporto diretto ed immediato.

Hanno dedotto che, essendo i debiti contratti dalla Società poi fallita nei confronti delle banche destinati a soddisfare **esigenze attinenti esclusivamente all'attività lucrativa esercitata dalla società**, e risultando provato che il ménage familiare non era in alcun modo alimentato dai proventi dell'attività lavorativa nell'ambito della quale ha avuto origine il credito tutelato mediante l'iscrizione di ipoteca, la Corte di merito non ha concluso per l'estraneità del rapporto al soddisfacimento dei bisogni della famiglia in contrasto con quanto statuito dalla Suprema Corte.

Con il **secondo motivo** i ricorrenti hanno dedotto la violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. e impugnato il capo di sentenza che ha ritenuto spettare su essi debitori l'onere di provare l'estraneità dell'obbligazione ai bisogni della famiglia e dimostrare che tale estraneità era conosciuta dal creditore che aveva iscritto ipoteca.

Hanno criticato non essersi considerato che in base al principio di vicinanza della prova sono le banche a dover dimostrare l'eventuale conoscenza dell'inerenza delle obbligazioni assunte dai coniugi al soddisfacimento dei bisogni della famiglia.

La norma invocata

Art. 170 Codice civile – Esecuzione sui beni e sui frutti.

La esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

La decisione in sintesi

La Corte di cassazione, con la citata ordinanza n. 36274 del 2023, ha ritenuto i **motivi fondati** e ha accolto il ricorso cassando con rinvio per nuovo esame la decisione impugnata.

La motivazione



“i bisogni della famiglia” sono da intendersi non in senso restrittivo, come riferentesi cioè alla necessità di soddisfare l’indispensabile per l’esistenza della famiglia, bensì (analogamente a quanto prima della riforma di cui alla legge n. 151 del 1975, avveniva per i frutti dei beni dotali) nel senso di ricomprendere in detti bisogni anche quelle esigenze volte al pieno mantenimento ed all’armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, **restando escluse solo le esigenze voluttuarie** o caratterizzate da intenti meramente speculativi ([Corte di cassazione, 7/1/1984 n. 134](#)).

In altri termini i bisogni della famiglia debbono essere intesi in senso lato, non limitatamente cioè alle necessità cd. essenziali o indispensabili della famiglia ma avendo più ampiamente riguardo a quanto necessario e funzionale allo svolgimento e allo sviluppo della vita familiare secondo il relativo indirizzo, e al miglioramento del benessere (anche) economico della famiglia ([Corte di cassazione, 19/2/2013 n. 4011](#)), concordato ed attuato dai coniugi (cfr. [Corte di cassazione, 23/8/2018 n. 20998](#); [Corte di cassazione, 19/2/2013 n. 4011](#); [Corte di cassazione, 5/3/2013, n. 5385](#)).

Con particolare riferimento ai debiti derivanti dall’attività professionale o d’impresa del coniuge anche se la circostanza che il debito sia sorto nell’ambito dell’impresa o dell’attività professionale non è di per sé idonea ad escludere in termini assoluti che esso sia stato contratto per soddisfare i bisogni della famiglia ([Corte di cassazione, 26/3/2014 n. 15886](#); [Corte di cassazione, 7/7/2009 n. 15862](#)), risponde invero a nozione di comune esperienza che le obbligazioni assunte nell’esercizio dell’attività di impresa o professionale abbiano uno scopo normalmente estraneo ai bisogni della famiglia ([Corte di cassazione, 31/5/2006 n. 12998](#) ove si è sottolineato come la finalità di sopperire ai bisogni della famiglia non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito sia sorto nell’esercizio dell’impresa).

E’, pertanto, necessario l’accertamento da parte del giudice del merito della relazione sussistente tra il fatto generatore del debito e i bisogni della famiglia in senso ampio intesi ([Corte di cassazione, 24/2/2015 n. 3738](#)), avuto riguardo alle specifiche circostanze del caso concreto.



l'esigenza di **tutela dell'affidamento dei creditori** e la prova dei presupposti di applicabilità dell'art. 170 c.c. grava su chi intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale.

Poiché il vincolo de quo opera esclusivamente nei confronti dei **creditori consapevoli** che l'obbligazione è stata contratta non già per far fronte ai bisogni della famiglia ma per altra e diversa finalità alla famiglia estranea, si è sottolineato come tale consapevolezza debba sussistere al momento del perfezionamento dell'atto da cui deriva l'obbligazione.

La prova dell'estraneità o della consapevolezza in argomento può essere peraltro fornita anche per presunzioni semplici ed è pertanto sufficiente provare che lo scopo dell'obbligazione apparisse al momento della relativa assunzione come estraneo ai bisogni della famiglia.

La Suprema Corte ha altresì sottolineato che se il credito per cui si procede è solo indirettamente destinato alla soddisfazione delle esigenze familiari del debitore, rientrando nell'attività professionale da cui quest'ultimo ricava il reddito occorrente per il mantenimento della famiglia, non è consentita ex art. 170 c.c. la sua soddisfazione sui beni costituiti in fondo patrimoniale (**Corte di cassazione, 27/4/2020 n. 8201**).

Ebbene, nel caso in esame, la Corte del merito ha disatteso i sopra indicati principi, nella parte in cui la stessa accogliendo, invero, una nozione restrittiva di "bisogni della famiglia" ha affermato dover essere il debitore e non la banca a provare i fatti costitutivi e cioè l'essere il debito contratto per uno scopo estraneo ai bisogni della famiglia ed essere il creditore consapevole dell'estraneità al momento dell'iscrizione di ipoteca.

Neppure la Corte di merito ha spiegato come abbia potuto ritenere che risponda all'*id quod plerumque accidit* che il professionista o l'imprenditore, ove coniugato, nell'esercizio della propria attività professionale o imprenditoriale di norma assuma debiti non già al fine del relativo espletamento quanto per direttamente ed immediatamente sopperire ai bisogni della famiglia.